

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 573

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GRECO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 2001

—————

Norme in materia di trattamento economico
dei giudici onorari aggregati

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Nella seduta del 18 novembre 1998 il Governo dichiarò di accogliere un ordine del giorno (n. 9.3635.250) inizialmente proposto dal senatore Mario Greco (in sostituzione di un emendamento da lui presentato al disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328, atto Senato n. 3635) e successivamente sottoscritto dai senatori appartenenti al Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

Il Presidente dell'Assemblea, in conseguenza di ciò, non pose lo stesso in votazione.

Per un riscontro delle circostanze sopra riportate, si veda il Resoconto della 488ª seduta pubblica del Senato, XIII legislatura.

L'impegno assunto dal Governo era nel seguente senso: «riconsiderare il comma 12 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 3635 sotto l'aspetto delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla modifica apportata all'articolo 8, comma 3, della legge 22 luglio 1997, n. 276, in occasione del provvedimento relativo all'organizzazione giudiziaria che, per primo, verrà all'esame del Parlamento, tenendo presente che l'eventuale esigenza di copertura finanziaria di qualsiasi provvedimento correttivo è assicurata dall'eccedenza della copertura già approvata con la legge n. 276 del 1997».

Il comma 3 dell'articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276, prevedeva disposizioni in materia di riduzione del 50 per cento della indennità di lire 20.000.000 annue spettante ai giudici aggregati onorari titolari di reddito da pensione superiore a lire 5.000.000 mensili lorde. Il comma 12 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1998, n. 399, ha modificato la predetta disposizione inserendo, dopo la parola

«reddito», le seguenti: «da lavoro autonomo, da lavoro subordinato» e, quindi, non più riferendola al solo «reddito da pensione».

Tale ultima disposizione viola innanzitutto il principio di parità tra soggetti che svolgono tutti la medesima attività e comunque modifica unilateralmente le precedenti condizioni che avevano determinato la presentazione della domanda di partecipazione anche da parte di chi fosse titolare di reddito da lavoro autonomo o subordinato superiore a lire 5.000.000 lorde mensili.

Ove mai fosse mantenuta questa disposizione, ci sarebbe il concreto rischio di veder vanificato lo scopo principale di tutte le altre modifiche introdotte dal citato decreto-legge n. 328 del 1998, ossia l'allargamento della base dei candidati da cui attingere i circa settecento giudici aggregati ancora mancanti rispetto ai mille posti previsti.

Infatti, i notai (ai quali peraltro è assicurato dalla loro Cassa un adeguato reddito minimo) sarebbero senz'altro scoraggiati a presentare domanda per la nomina a giudici onorari aggregati e gli avvocati già nominati giudici aggregati ed aventi un reddito superiore al limite previsto dal legislatore potrebbero essere indotti a dimettersi.

Si impone dunque la necessità di porre urgente rimedio alla situazione verificatasi, ripristinando l'originario testo della legge 22 luglio 1997, n. 276 e, per fare ciò si reputa che sia in definitiva preferibile, quale strumento tecnico, quello della presentazione di un autonomo disegno di legge.

La norma proposta, circoscritta a due soli articoli, non ha necessità di copertura finanziaria, essendo la stessa già assicurata da quella predisposta per la legge n. 276 del 1997 (il cui testo viene ora ripristinato).

L'entrata in vigore della legge deve essere necessariamente immediata.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 3 dell'articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276, come modificato dal comma 12 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1998, n. 399, è sostituito dal seguente:

«3. L'indennità fissa di cui al comma 2 è ridotta del 50 per cento, qualora il giudice onorario aggregato sia titolare di un reddito da pensione superiore a lire 5.000.000 lorde mensili».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

